

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

C. 705 Governo, approvato dal Senato

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Pagina 1 di 17



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

A.C. 705 già A.S. 274

“Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”.

RELAZIONE TECNICA

Gli articoli 1, 2, 3 del presente decreto introducono nell’ordinamento disposizioni, in materie sulle quali si è ritenuto doveroso intervenire con urgenza, concernenti il divieto di concessione dei benefici penitenziari per i detenuti condannati per i reati c.d. ostativi di cui legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), i quali non prestino alcuna forma di collaborazione con la giustizia.

Nel dettaglio, si rappresenta che la materia di accesso ai benefici di cui sopra è disciplinata, in particolare, dall’articolo 4-bis, introdotto nell’ordinamento penitenziario dal decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e, modificato, poi, dal decreto-legge n. 306 del 1992, a sua volta convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

La disposizione ha subito nel corso del tempo ulteriori modifiche anche perché oggetto di numerose sentenze da parte della Corte costituzionale che si è pronunciata sull’illegittimità di alcune previsioni normative.

La *ratio* della disciplina dettata dall’articolo *de quo* è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati “comuni”, subordinando l’accesso alle misure premiali e alternative previste dall’ordinamento penitenziario a determinate condizioni.

In particolare, il comma 1 dell’art. 4-bis O.P. elenca una serie di delitti di particolare gravità, indicati come ostativi commessi: per finalità di terrorismo, anche internazionale, di eversione dell’ordine democratico, associativi di tipo mafiosi, reati a sfondo sessuale e di pornopedofilia o violenza sessuale di gruppo, associazione finalizzata al contrabbando di tabacco, sequestro di persona a scopo estorsivo, immigrazione clandestina e associazione dedita al traffico di stupefacenti, per citare i più estremi.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

A questi si sono aggiunti, per effetto della legge n. 3 del 2019, parecchi delitti contro la pubblica amministrazione quali: peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, istigazione alla corruzione. Per i sopra elencati delitti, in caso di assenza di collaborazione con la giustizia vige la presunzione assoluta dell'attualità dei collegamenti e, conseguentemente, l'immanenza della pericolosità sociale, senza che l'autorità giudiziaria possa valutare il percorso rieducativo intrapreso dal condannato durante l'esecuzione della pena, fatta eccezione per le casistiche elencate nella norma.

Pertanto, l'esistenza di una condanna relativa a tali delitti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI della predetta legge n. 354 del 1975, esclusa la liberazione anticipata. Per effetto dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'art. 4-*bis*, si estende anche al regime della liberazione condizionale.

Con il presente provvedimento si interviene, ulteriormente, sulla materia affrontando più puntualmente la materia del divieto di concessione dei benefici penitenziari per tali categorie di detenuti che non collaborano ovvero sono impossibilitati a collaborare con la giustizia e sull'istituto sopra menzionato della liberazione condizionale. Pertanto, oltre a modifiche sulla legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) si agisce anche su altre norme riguardanti l'argomento, vale a dire sul decreto-legge n. 152 del 1991, come convertito dalla legge n. 203 del 1991 e sulla legge 13 settembre 1982, n. 646.

L'articolo 1 interviene su alcuni articoli della legge 354/75, modificando la disciplina di importanti istituti di ambito penalistico, regolandone regime e limiti.

Nella specie, il primo intervento concerne l'aggiunta di un ulteriore periodo alla fine del comma 1 dell'articolo 4-*bis* **O.P.**

Alla **lettera a)**, punto n. 1), la novella contiene la previsione di applicazione del regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i c.d. delitti ostativi elencati dal citato comma 1, anche in caso di esecuzione di pene inflitte per delitti diversi rispetto a quelli menzionati nel primo periodo dell'articolo in esame e che siano stati compiuti per eseguire od occultare i primi, per assicurarsi il profitto o prodotto del reato o per conseguirne l'impunità, sebbene si tratti di condannati che abbiano già espiato la parte di pena relativa ai delitti indicati dalla norma. Dall'elenco relativo ai reati per i quali sono estesi i benefici in esame, vengono esclusi i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e non si applica ai medesimi anche la correlata circostanza attenuante contenuta nel secondo comma dell'articolo 323-*bis* c.p.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

L'intervento ha carattere ordinamentale e procedurale e come tale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al punto n. 2) si sostituisce integralmente il comma 1-*bis* e si introducono i commi 1-*bis.1* e 1-*bis.2* collegando la possibilità di accedere ai benefici penitenziari ai detenuti condannati ed internati per i c.d. delitti ostativi, anche in assenza di collaborazione, ai sensi dell'art. 58-*ter* O.P. in presenza delle specifiche condizioni previste dalla revisione della disciplina realizzata con il provvedimento in esame, modificando ulteriormente il comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975.

In particolare, si stabilisce che l'accertamento ai fini della concessione dei benefici verta sulla verifica della riconducibilità del soggetto ad un contesto associativo. Restano, tuttavia, impregiudicate le disposizioni inerenti l'integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti da reato o dell'assoluta impossibilità di tale adempimento, come anche la necessaria verifica di elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta in carcere nonché la partecipazione del detenuto al percorso rieducativo che consentano di escludere con certezza: o l'attualità di elementi di collegamento con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto in cui il reato è stato commesso o il pericolo di ripristino dei suddetti collegamenti, tenendo conto delle circostanze personali ed ambientali. Nei casi predetti, il giudice accerta anche possibili approcci diretti all'attuazione di una "giustizia riparativa" del condannato/internato nei confronti della vittima nonché l'intenzione ed i tentativi diretti a risarcire il danno provocato.

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-*bis.1.1*, si inserisce la facoltà per il giudice, in occasione della concessione dei benefici di stabilire prescrizioni specifiche volte ad impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, evitando la commissione di ulteriori reati derivanti anche dal rinnovarsi dei legami con le suddette associazioni criminali, di disporre il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in un comune determinato.

La disposizione, stante la natura ordinamentale appare in linea con gli intenti della riforma sulla concessione dei benefici penitenziari alla luce del provvedimento in esame e pertanto non comporta effetti negativi per la finanza pubblica atteso che gli adempimenti connessi risultano fronteggiabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al punto n. 3), vengono fornite al comma 2 dell'articolo esaminato, con l'inserimento di ulteriori periodi, indicazioni procedurali secondo le quali il giudice acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni relative al mantenimento del collegamento con la criminalità organizzata e il profilo assunto nel contesto criminale da parte del soggetto che ha fatto istanza di accesso ai benefici, e sulle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione a suo carico al fine di definire il quadro completo della personalità prima di decidere in merito all'istanza.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

L'intervento ha carattere ordinamentale e procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti derivanti di natura istituzionale sono fronteggiabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, prima di decidere sull'istanza, il giudice chiede il parere al PM presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i gravi delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. al PM presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché l'obbligo di acquisire informazioni dalle direzioni degli istituti ove l'istante è detenuto. Tali pareri ed informazioni sono resi entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori trenta in ragione della complessità degli accertamenti; decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti. Qualora, poi, dagli accertamenti compiuti emergano ancora indizi relativi all'immanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, eversiva o terroristica, o pericolo di ripristinare i medesimi, sarà onere del condannato stesso di dimostrare la prova contraria. Nel decidere sulla materia il giudice dovrà specificare i motivi di accoglimento o di rigetto della domanda, tenuto conto anche delle informazioni ricevute dagli organi di cui si è detto sopra.

Si segnala la disposizione inserita con l'ultimo periodo, la quale prevede la possibile applicabilità dei benefici penitenziari, permessi premio e della liberazione condizionale ai detenuti condannati ed internati per reati di alta pericolosità sociale, nei soli casi in cui l'istante abbia ottenuto la revoca del provvedimento del regime speciale del 41-bis, per il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'adozione.

Il *punto n. 4)* modifica la parte iniziale del testo del comma 2-bis eliminando il riferimento alla concessione dei benefici e relazionandosi soltanto alle ipotesi delittuose previste dal comma 1-ter che riguardano l'acquisizione di notizie ed informazioni anche dal questore per la tipologia di reati elencati in quella disposizione.

Al *punto n. 5)*, sono introdotti ulteriori commi. Innanzitutto, il comma 2-bis, il quale è formulato per evitare l'applicazione dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 4-bis, come modificato dal provvedimento in esame, nel caso in cui il magistrato o il tribunale di sorveglianza siano chiamati a decidere sulla modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno già divenuto esecutivo da non più di tre mesi, o dal provvedimento di concessione del primo permesso premio quando non siano decorsi tre mesi.

L'intervento realizza obiettivi di semplificazione nella gestione dei flussi informativi relativi a pareri, informazioni e accertamenti previsti a legislazione vigente tra gli Uffici interessati, evitando di dover rinnovare accertamenti già espletati in un lasso di tempo comunque contenuto. Allo stesso tempo resta comunque intatta la possibilità di una valutazione in senso contrario o di diniego, demandata





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

all'organo giudiziario sull'idoneità del soggetto a proseguire il lavoro all'esterno o a poter fruire di ulteriori periodi di lavoro all'esterno sulla base di elementi comunque aggiornati.

Trattasi di intervento di natura procedurale ordinamentale che non determina effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto si tratta di adempimenti che rientrano nelle ordinarie attività istituzionali.

Vi è, poi, l'inserimento del comma 2-ter, che contiene un'indicazione propriamente procedurale individuando l'eventuale competenza del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado per la partecipazione alle udienze del tribunale di sorveglianza aventi ad oggetto la concessione dei benefici ai sensi del comma 1 dell'art. 4-bis O.P., per i condannati per i reati ex art. 51, commi 3-bis e 3-quater del c.p.p. È previsto anche l'inserimento di una disposizione che è volta a consentire la partecipazione alle udienze da remoto del pubblico ministero che abbia sede in un distretto diverso.

L'intervento di natura procedurale e ordinamentale ha l'obiettivo di favorire - con la modifica apportata - la presenza del pubblico ministero nel caso in cui abbia sede in un distretto diverso, mediante collegamenti da remoto, evitando così di doversi recare fisicamente nell'ufficio giudiziario presso cui si svolge l'udienza. Tali collegamenti telematici saranno assicurati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria e sperimentati proficuamente durante il periodo emergenziale. *Si rappresenta, pertanto, l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le attività previste potranno essere assicurate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

In conformità all'ottica più elastica e lungimirante delle modifiche previste dal presente provvedimento, al punto n. 6) è prevista la soppressione del comma 3-bis dell'articolo in esame. Parimenti, si conferma la competenza del magistrato di sorveglianza quale giudice monocratico sulla decisione della concessione dei permessi premio e l'approvazione dell'ammissione al lavoro esterno in favore di detenuti o internati condannati per i delitti disciplinati dalla norma in esame.

L'intervento è diretto ad evitare le criticità sollevate dagli operatori in termini organizzativi conseguenti alla previsione della competenza collegiale che, sulle questioni indicate, non determina di per sé una maggiore tutela degli interessi rappresentati assicurata anche dalla vigente disciplina in materia di reclamo avanti al collegio avverso il provvedimento emesso dal giudice monocratico.

La modifica proposta, stante la natura procedurale-ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi alle attività sopra descritte potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

L'articolo 2 sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 Innanzitutto, con il *comma 1 lettera a)*, si consente l'applicazione della liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 4-*bis* dell'O.P., come modificato dall'art. 1 del presente disegno di legge: ciò al fine di prevedere che alla misura si accompagni sempre la libertà vigilata e che, nell'ambito della stessa, sia imposto il divieto di frequentazione, anche occasionale, con soggetti condannati per gravi delitti di associazione a delinquere e terrorismo.

Con la *lettera b)* si *sostituisce il comma 2* del predetto articolo 2, intervenendo sulla disciplina della liberazione condizionale contenuta nel codice penale, agli articoli 176 e 177 per prevedere limiti di pena alla sua applicazione e cioè si stabilisce che, in caso di condanna per uno dei reati ostativi indicati al comma 1 dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354:

- il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 30 anni di pena, in luogo degli ordinari 26 (modifica dell'art. 176, terzo comma, c.p.), mentre per i restanti soggetti di cui all'art. 4-*bis*, gli stessi possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo dopo aver scontato almeno due terzi della pena;

- l'estinzione della pena dell'ergastolo e la revoca delle misure di sicurezza personali ordinate dal giudice ai sensi dell'art. 177, comma 2, c.p., intervengono decorsi 10 anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la libertà vigilata disposta ai sensi dell'art. 230, n. 2 c.p., comporta il divieto di incontrare o mantenere contatti, con soggetti condannati per gravi delitti di associazione a delinquere e terrorismo. *Si tratta di un intervento che rimodula i tempi e le condizioni tanto per l'ammissione alla liberazione condizionale che all'estinzione della pena dell'ergastolo e delle misure di sicurezza personali. La disposizione è di natura ordinamentale e procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri potendo essere realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Con l'**articolo 3** si introduce una opportuna norma transitoria al fine di escludere l'applicazione della nuova disciplina in tema di esecuzione di pene concorrenti, nel caso in cui il reato non ostativo risulti commesso prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e limitando le condizioni di applicazione degli obblighi di nuova introduzione a quelli ritenuti decisivi ai fini della concessione, dei benefici penitenziari, di cui al comma 1 dell'art. 4-*bis* applicabile a tutti i soggetti interessati e della liberazione condizionale nei confronti dei detenuti e degli internati non collaboranti, per non danneggiare soggetti che si trovino nella impossibilità della collaborazione o nel caso in cui tale collaborazione non possa essere comunque rilevante, prevedendo comunque la persistenza del divieto di incontro e di frequentazione con determinati soggetti, da imporsi all'atto della sottoposizione a libertà vigilata.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si segnala che si tratta di una disposizione volta a modulare, in adesione del principio generale del favor rei, le condizioni tanto per l'ammissione alla liberazione condizionale che per la concessione dei benefici penitenziari, evitando che alcuni soggetti restino esclusi dai principi riconosciuti con il provvedimento in esame per un mero fattore temporale. La disposizione è di natura ordinamentale e procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646

Con l'articolo 4 si modifica l'art. 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, inserendo, con la *lettera a)*, al *comma 1* della disposizione esaminata la previsione con la quale anche nei confronti dei soggetti per i quali sia stato adottato un decreto ai sensi del *comma 2-bis* dell'art. 41-*bis* dell'O.P. che sancisce un regime speciale attesa la pericolosità sociale, il nucleo competente di polizia tributaria del Corpo della Guardia di Finanza può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale, ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari, anche per la verifica dell'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'art. 18 della legge n. 575/1965. Per tali finalità, la copia del decreto di cui all'art. 41-*bis* O.P. è trasmessa a cura del Ministero della giustizia al nucleo di polizia economico finanziaria territorialmente competente (*lettera b)*). Riguardo alle indagini ed all'istruttoria compiuta dalla Guardia di Finanza in relazione alla comunicazione dell'adozione di misure che sospendano le ordinarie regole di trattamento nonché la concessione di benefici penitenziari, applicando il regime di massima sicurezza previsto dall'art. 41-*bis* della legge 354/1975, si rappresenta che: 1) si tratta comunque dei delitti di particolare gravità menzionati al *comma 1* dell'articolo 4-*bis* o comunque di delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva; 2) i delitti appena menzionati rientrano tra quelli per i quali sono attribuiti poteri ispettivi in materia fiscale alla Guardia di Finanza espressione delle funzioni di polizia economico-finanziaria disciplinate dal D.lgs. 19 marzo 2001, n. 68, che, collocandosi in un solco di naturale continuità con la Legge di ordinamento 23 aprile 1959, n. 189, ha adeguato i compiti del Corpo ai principali processi di cambiamento che hanno investito negli ultimi anni lo scenario interno ed internazionale. In tale ottica la competenza del Corpo ha carattere generale attraverso il diffuso ricorso alle indagini e alle investigazioni di polizia rappresentanti il punto di forza dell'azione del Corpo per il contrasto all'illegalità fiscale e nel campo degli altri crimini economico-finanziari e dei traffici illeciti. In particolare, quindi, si completa la lacuna normativa, adeguando la casistica dei compiti e poteri già conferiti alla Guardia di Finanza, i quali dalla citata legge 646/1982 sono attribuiti - nell'attuale dizione dell'art. 25 - per le indagini a carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, *comma 3-bis*, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, *comma 1*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. Si consideri, poi, che le categorie e tipologie di reati suesposte si interfacciano e spesso coincidono tra di loro: da qui la necessità di uniformare le modalità investigative relative alla materia trattata. In ultimo, si segnala che l'argomento è stato affrontato anche nella circolare 1/2018 del 27 novembre 2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza che specifica il ruolo e le modalità operative del Corpo nell'ambito delle indagini fiscali ed extra-tributarie.

Si rappresenta che dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica dal momento che le attività di cui si è detto sopra, sono tutte collegate ed interconnesse, e che, attesa la loro natura istituzionale, potranno essere assicurate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali

L'**articolo 5** mira a introdurre alcune misure volte a rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali, organizzati clandestinamente (c.d. rave party).

L'intervento ha carattere ordinamentale, riferendosi alla normale attività prodromica alla prevenzione dei reati e, pertanto, non comporta oneri per la finanza pubblica.

In particolare, vengono apprestate misure volte a rendere più efficace l'attività di prevenzione e contrasto dei reati, già svolta dalle competenti autorità dello Stato.

Si rappresenta che la presente disposizione interviene negli ambiti dell'articolo in esame sostituendo il comma 1 con l'introduzione della disposizione di cui all'art. 633-bis del codice penale, volta a individuare le ipotesi delittuose ivi previste, ricollocando le fattispecie illecite nell'ambito dei reati contro il patrimonio e conservando la finalità della norma di sanzionare l'occupazione abusiva di terreni o edifici altrui, ma specificando che deve trattarsi di raduni musicali o con finalità di intrattenimento con partecipazione di un numero indeterminato di persone, salvaguardando, in tal modo, le manifestazioni pubbliche che possano tenersi in luoghi pubblici che rispondono ad altre e diverse finalità.

L'ipotesi di cui al primo comma del nuovo articolo 633-bis c.p. è, dunque, punita con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000 se dal fatto possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica a causa delle inosservanze di norme in materia di sostanze stupefacenti, sicurezza o igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti e dello stato dei luoghi.

Viene, inoltre, sempre prevista la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto il profitto.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si prevede la soppressione dei commi 2 e 3 dell'originario articolo 5. In particolare, si elimina la previsione contenuta nel citato comma 2 che modificava l'articolo 4, *comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* (c.d. codice antimafia), aggiungendo dopo la lettera i-ter la lettera i-quater, che prevedeva che ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-bis c.p., si applicassero le misure previste dal Capo II del suddetto decreto 159/2011, vale a dire la confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e di quelle che ne sono il prodotto o il profitto. Da ultimo con la soppressione del comma 3 viene espunta la disposizione relativa all'applicazione dell'articolo in esame che era prevista dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

La proposta ha natura precettiva e ordinamentale e sanziona comportamenti diretti a sovvertire l'ordine pubblico e prodromiche a cagionare disordini e danni alle persone ed alle cose. Per questa ragione, oltre alla pena detentiva è introdotta anche la misura sanzionatoria pecuniaria che funge da ulteriore deterrente per le condotte in esame e che è suscettibile di determinare gettito di entrata nelle casse erariali, sebbene allo stato, di difficile quantificazione.

Dopo l'articolo 5 sopra illustrato, si introducono gli articoli da 5-bis a 5-quaterdecies.

L'articolo **5-bis**, di modifica dell'art. 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (*Disposizioni transitorie in materia del regime di procedibilità*) è diretto a superare le incertezze interpretative derivanti dal mutamento del regime di procedibilità introdotto dal sopra citato decreto legislativo di attuazione della riforma del processo penale e a migliorare il processo organizzativo degli uffici coinvolti mediante la semplificazione degli adempimenti posti a carico sia degli uffici giudicanti che requirenti e che pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo essere fronteggiate le attività collegate all'operatività delle disposizioni interessate con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con l'art. **5-ter** si introduce l'art. 85-bis al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (*Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile*) con il quale si intendono tutelare i soggetti interessati alla costituzione di parte civile, consentendo agli stessi di costituirsi anche in tutti i casi in cui, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, in udienza preliminare siano stati già ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. In particolare, si segnala la modifica realizzata con l'opportuno distinto riferimento normativo dell'articolo 429, comma 4, c.p.p. per la persona offesa.

L'intervento ha natura ordinamentale e precettiva e pertanto, non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di compiti istituzionali già demandati agli uffici giudiziari.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

L'art. **5-quater**, che modifica l'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 (*Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico*) disciplina le diverse ipotesi di deposito di atti distinguendo fra quelli che possono ancora avvenire in forma analogica presso la cancelleria del giudice per le sole parti e quelle che debbono avvenire obbligatoriamente in modalità telematica, in particolare con riferimento all'atto d'impugnazione per le parti che si trovino all'estero che potranno depositarlo presso gli agenti consolari.

Si segnala che la finalità sottesa alle modifiche inserite è quella di accelerare il processo di deposito telematico, mutuando le prassi già sperimentate durante la fase emergenziale dovuta alla pandemia da Covid - 19, relativa ai depositi telematici degli atti processuali.

Con l'aggiunta dei commi **6-bis**, **6-ter**, **6-quater** e **6-quinquies**, si definiscono in maniera più puntuale e organica le casistiche relative agli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico e le disposizioni regolatorie delle ipotesi di malfunzionamento del sistema di trasmissione.

Dall'attuazione della presente proposta non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, tenendo conto degli interventi strutturali di informatizzazione e rafforzamento dei processi telematici inseriti tanto nella pianificazione ministeriale che nel piano di ripresa e resilienza relativo al settore giustizia.

L'articolo **5-quinquies** introduce l'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (*Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze*) ed è diretto a consentire, nelle more della completa attuazione della digitalizzazione del processo penale, l'utilizzo della casella di posta certificata per il deposito degli atti, come già attuato dalle precedenti disposizioni vigenti nella fase emergenziale.

Si evidenzia la necessità di garantire ancora tale modalità di deposito di atti, definendo la fase transitoria che accompagna l'evoluzione del processo di cui stiamo trattando senza creare ritardi e tutelando i soggetti coinvolti che potranno esercitare i propri diritti, evitando l'insorgere di inutili controversie.

Di particolare rilievo è la disposizione inserita al comma 7, che stabilisce l'eliminazione delle previsioni per cui l'atto di impugnazione è inammissibile quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 3 non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale (lettera b) e quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata e non è intestato al difensore (lettera d). Si propone anche una diversa formulazione della lettera e) del citato comma 7 con cui si stabilisce che l'atto di impugnazione o di riesame o papello di misure cautelari è inammissibile quando è trasmesso ad un ufficio non riferibile a quello che ha emesso il provvedimento impugnato.

Si tratta di modifiche di natura ordinamentale e procedurale tese ad un miglioramento definitivo delle casistiche di inammissibilità nell'ambito degli atti di impugnazione e come tale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

L'articolo **5-sexies** introduce l'art. 88-bis del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (*Disposizioni transitorie in materie di indagini preliminari*) che detta la disciplina transitoria in materia di indagini preliminari, al fine di tracciare una linea di demarcazione che consenta di distinguere, secondo criteri stabiliti la disciplina da adottare per i procedimenti già iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. o per i quali l'iscrizione è avvenuta successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ma si tratta di reati connessi a quelli per i quali già si sta procedendo - ex art. 12 c.p.p. - e per alcuni reati di particolare gravità menzionati all'art. 407, comma 2, ricorrono anche le condizioni previste dall'art. 371, comma 2 lett. d) e c) c.p.p., vale a dire se sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza e se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.

Si tratta di una disposizione di natura procedurale avente carattere precettivo e ordinamentale per consentire la fluidità della fase delle indagini, evitando che per procedimenti già avviati o per i quali l'acquisizione della prova è strettamente collegata, gli adempimenti del p.m. e della polizia giudiziaria siano compiuti in maniera eccessivamente affrettata o non possano essere espletati per rispetto dei termini previsti nelle norme di nuova introduzione

Trattasi di intervento di natura procedurale, teso a semplificare la gestione della fase transitoria, senza determinare effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che gli adempimenti previsti potranno essere espletati con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo **5-septies** introduce l'art. 88-ter (*Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere*) al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. La norma è diretta a chiarire che le nuove disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa - secondo la modifica apportata dall'art. 23, comma 1 lettera m) del D. Lgs. 150/2022 al comma 3-quater dell'art. 428 c.p.p. - si applicano ai provvedimenti giurisdizionali emessi dopo l'entrata in vigore del decreto esaminato. La finalità è sempre quella di dettare dei criteri che traccino una linea di demarcazione della disciplina applicabile ai casi concreti e non ingenerare confusione sia nei confronti degli uffici giudiziari che dell'utenza. *La norma ha carattere procedurale e precettivo e non determina un aggravio di oneri per la finanza pubblica.*





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

La disposizione di cui all'articolo **5-opties**, introduce l'art. 89-bis del D. Lgs.150/2022(*Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale*), che detta la disciplina transitoria riguardo all'applicazione del criterio di delega finalizzato ad estendere il numero dei reati per i quali si procede a citazione diretta, con corrispondente riduzione dell'area dell'udienza preliminare. Sempre al fine di tracciare una linea di demarcazione che consenta di distinguere, secondo criteri stabiliti, la disciplina da adottare nel caso concreto, atteso che la modifica coinvolgerà un buon numero di reati per i quali attualmente sussiste il filtro dell'udienza preliminare, si è ritenuto di rinvenire nell'emanazione o meno del decreto di citazione a giudizio il criterio di delimitazione. *La disposizione, dettata da necessità interpretative, propone una soluzione idonea a definire gli ambiti e i tempi di applicazione scongiurando incertezze applicative e fornendo il necessario coordinamento normativo, senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

L'articolo **5-novies** (*Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa*) inserisce il comma 2-bis che è teso a differire le norme che prevedono l'inserimento nel sistema penale delle disposizioni in materia di giustizia riparativa processuale, al momento in cui saranno operative le strutture previste dalla stessa e saranno completati i percorsi di formazione dei soggetti coinvolti a supporto dell'attività di mediazione.

L'intervento ha natura ordinamentale, in quanto è teso a favorire una migliore organizzazione del processo di mediazione in materia di giustizia riparativa e garantire l'efficienza e l'economicità del nuovo sistema con allineamento temporale della disciplina al funzionamento effettivo delle strutture e delle professionalità ad essa dedicate.

L'articolo **5-decies** introduce l'art. 93-bis del D. Lgs. 150/2022 (*Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento*) stabilendo la non applicabilità dell'articolo 495, comma 4-ter inserito dal citato decreto legislativo, quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2024.

Tale modifica normativa si è resa necessaria al fine di evitare discrasie e difformità fra i diversi uffici che non detengono le stesse strumentazioni idonee a documentare integralmente le dichiarazioni rese. Infine, si prevede la non applicabilità dell'articolo 495, comma 4-ter inserito dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023.

La norma, stante il carattere ordinamentale e procedurale, non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

L'articolo **5-undecies** modifica l'art. 94, comma 1 del suddetto decreto legislativo 150/2022 ed è una disposizione di *natura ordinamentale e precettiva e pertanto, non si rinvergono profili di onerosità per la finanza pubblica, dal momento che è tesa a garantire la piena operatività del sistema di registrazione audiovisiva per tutti gli atti processuali destinati a raccogliere le dichiarazioni di persone che possono o devono riferire sui fatti e l'uniformità sull'intero territorio nazionale, onde evitare forme di differenziazioni in materia di gestione processuale fra i diversi uffici giudiziari.*

Al riguardo, si segnala che il termine fissato in sei mesi risulta congruo al fine del completamento delle attività anche di natura contrattuale necessarie a garantire la piena operatività del nuovo sistema attuabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo **5-duodecies** modifica, invece, l'art. 94, comma 2 del suddetto decreto legislativo 150/2022 diretto a coordinare le norme in materia di presentazione del ricorso d'impugnazione (in appello e in cassazione) e degli adempimenti relativi alle notifiche, deposito degli avvisi e iter dibattimentale - improntato per lo più sulla "non partecipazione" delle parti all'udienza - con quelle attualmente vigenti dettate dai provvedimenti di natura emergenziale che si sono susseguiti durante la recente pandemia riguardanti, tra l'altro, la materia (in particolare le disposizioni di cui all'art. 23 comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo e comma 9, nonché all'art. 23-bis commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176). Queste ultime disposizioni sono improntate alla cartolarità del giudizio ed alla semplificazione delle procedure e rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2022, data che coincide, secondo la norma transitoria di cui al vigente art. 94, comma 2 del decreto legislativo 150 del 2022 con l'entrata in vigore della nuova disciplina sulle impugnazioni, senza che vi sia la possibilità di rendere chiare ed applicabili le modalità di transizione dal precedente regime a quello nuovo che, peraltro, non è interamente sovrapponibile all'attuale. Pertanto, per consentire che tutte le formalità e tutte le incombenze di natura procedurale possano essere espletate nei tempi e nei modi dettati dalla nuova normativa, si è tracciata una linea temporale di demarcazione - coincidente con il 31 dicembre 2022 - tra le norme dell'attuale e della nuova disciplina che faccia sì che le stesse non siano sovrapponibili. A tal fine, con il presente emendamento si è previsto che per i procedimenti nei quali l'impugnazione sia stata proposta sino al 30 giugno 2023 devono continuare ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 9, e di cui all'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, mentre se sono state proposte dopo il 30 giugno 2023 si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Sotto il profilo finanziario, si rappresenta che si tratta di una disposizione di natura procedurale che consentirà di semplificare i compiti delle cancellerie giudiziarie, evitando sovrapposizione degli adempimenti del personale amministrativo e snellendo i carichi di lavoro senza che si ingeneri arretrato e duplicazione di attività. La disposizione, stante il profilo definitorio dei termini in essa contenuto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività connesse di natura istituzionale potranno essere garantite con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo **5-terdecies** introduce l'art. 97-bis del D.lgs. 150/2022 che consente la definizione secondo la normativa vigente di procedimenti nei quali sono state comminate sanzioni sostitutive che ancora non risultano registrate nel casellario giudiziale, con i quali la introducenda disciplina delle iscrizioni nel medesimo risulterebbe incompatibile. *La disposizione in esame risponde ad un'esigenza di coordinamento e raccordo tra norme susseguentesi nel tempo e come tale, avendo natura ordinamentale e precettiva, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Infine, l'articolo **5-quaterdecies** introduce una disposizione inerente la proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici. La norma è diretta a procrastinare fino al 31 dicembre 2025 l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo del D.L. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77 del 2020, in relazione alla trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti in tema di giustizia sportiva per l'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP. La necessità di proroga è dettata dalla circostanza che i regolamenti e gli statuti del CONI e del CIP e delle federazioni sportive di cui agli articoli sopra menzionati, a causa della situazione verificatasi a seguito dell'emergenza epidemiologica, necessitano ancora di idoneo adeguamento normativo perché sia possibile dirimere le controversie con apposite disposizioni di giustizia sportiva. *Pertanto, vista la natura ordinamentale della disposizione e rimanendo immutato il regime attualmente vigente che richiede attività e adempimenti ordinariamente già eseguiti attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non si rinvengono oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

Introduzione dell'articolo 99-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2014, n. 150, concernente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Con l'**articolo 6** si interviene sull'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 stabilendone per le ragioni evidenziate in premessa, con l'inserimento dell'articolo 99-bis, il differimento al 30 dicembre 2022.

In particolare, la necessità del differimento dell'entrata in vigore del decreto legislativo indicato, recante attuazione della riforma dell'intero processo penale nelle sue diverse fasi prevista dalla legge delega 27 settembre 2021, n. 134, corrisponde all'esigenza di consentire a livello organizzativo di approntare le migliori soluzioni applicative alle mutate discipline e nel contempo favorire l'individuazione, non viziata dall'impellenza determinata dall'immediatezza dell'entrata in vigore fissata per il 1° novembre 2022, di prassi e linee interpretative condivise indispensabili per il positivo impatto della riforma stessa.

Il differimento contenuto entro la data del 30 dicembre 2022, consentirà di perseguire gli obiettivi PNRR relativi all'efficienza del processo penale e alla celere definizione dei procedimenti giudiziari con maggiore compiutezza assicurando al tempo stesso il raggiungimento dei risultati attesi nell'ambito della pianificazione approvata dalla Commissione europea.

La norma è di carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazioni anti sars-cov 2

L'**articolo 7** anticipa al 1° novembre 2022 la scadenza dell'obbligo vaccinale per il personale esercente le professioni sanitarie, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie nonché per il personale delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ovvero sia le strutture che effettuano attività sanitarie e sociosanitarie, allo stato fissata al 31 dicembre 2022.

Le disposizioni recate dall'articolo in esame rivestono carattere ordinamentale e alle stesse si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente.

Il comma 1-bis del predetto articolo prevede la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76. La disposizione si limita a sospendere l'efficacia della norma che prevedeva il trattamento sanzionatorio relativo all'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Il comma 1-ter della disposizione in esame proroga al 30 giugno 2023 la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che istituisce l'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Conseguentemente, sono prorogati alla medesima data le disposizioni che prevedono il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi, al momento della soppressione della predetta Unità. La previsione normativa di proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è attuata nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7-bis, aggiunto in sede di conversione del decreto, prevede uno specifico finanziamento, nell'anno 2023, in favore del Ministero della salute, determinato sulla base delle esigenze rappresentate dalle Direzioni generali coinvolte nelle relative attività, ed un corrispondente finanziamento anche in favore dell'Istituto Superiore di Sanità determinato anch'esso sulla base di quanto dallo stesso rappresentato. Le risorse quantificate in 35,8 milioni di euro (di cui 3,9 milioni di euro destinate all'Istituto Superiore di Sanità) sono recuperate attraverso una corrispondente riduzione del fabbisogno sanitario regionale standard, già individuato con l'articolo 1, comma 258, della legge n. 234/2021, in 126.061 milioni di euro per l'anno 2023 e, con la presente norma, rideterminato in 126.025,2 milioni di euro. Con la norma proposta non si determinano, pertanto, oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

L'articolo 7-ter, introdotto in sede di conversione del decreto-legge in esame, abroga le residue disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19. La disposizione ha carattere ordinamentale e, come tale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7-quater, aggiunto in sede di conversione del decreto-legge, modifica il regime di isolamento ed auto-sorveglianza previsto dalla normativa vigente. La disposizione è neutra finanziariamente e non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Clausola di invarianza finanziaria

L'articolo 8 contiene la clausola d'invarianza finanziaria che prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore

L'articolo 9 reca l'entrata in vigore del decreto in esame.



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

